



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del 11/02/2026

Oggetto :

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 C. 862 L.145/2018 - PRESA D'ATTO DELL'ASSENZA DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO PER L'ESERCIZIO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **undici**, del mese di **febbraio**, alle ore **15:50**, nella solita sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MASERA Tommaso	Sindaco	SI
OSENDA Luca	Vice Sindaco	SI
SASIA Davide	Assessore	NO
Totale presenti		2
Totale assenti		1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **ROSSI dott.ssa Fulvia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MASERA Tommaso, Sindaco**, riconosciuta legale l'adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018: *“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;*

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione

SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Dato atto che l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145/2018 dispone che “*Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*”;

Vista la riforma 1.11 del PNRR “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario”, la quale prevede che tutte le amministrazioni pubbliche provvedano a pagare entro il termine di 30 giorni;

Richiamato il parere 4/2021/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, che chiarisce che la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862, va applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”;

Precisato inoltre che il comma 861 prevede che gli indicatori di riferimento sono elaborati mediante la piattaforma dei crediti commerciali di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013;

Dato atto che dalla verifica sulla Piattaforma di cui al punto precedente – le cui risultanze sono riportate nell'allegato A alla presente deliberazione - risultano i seguenti dati:

- Importo scaduto e non pagato totale al 31/12/2024: € - 315,86;
- Importo scaduto e non pagato totale al 31/12/2025: € -1.548,27
- Importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2025: € 464.952,68
- Tempo medio ponderato di ritardo anno 2025: - 18,66 gg

Dall'analisi delle risultanze di cui al punto precedente rispetto alle disposizioni normative riportate in premessa, si evince che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni di cui alla lettera a dell'art. 1 comma 859 L. 145/2018 in quanto l'ammontare dello stock del debito al 31/12/2025 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti 2025 è negativo e, pertanto, l'Ente non è soggetto agli accantonamenti previsti dal sopracitato comma 862;

Dato atto, altresì, che l'ente ha assolto gli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati sui pagamenti previsti dalla normativa vigente sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali;

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali per l'annualità 2025 – esercizio finanziario 2026;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – BRUNO Rag. Paolo: FAVOREVOLE;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Responsabile del Servizio – BRUNO Rag. Paolo: FAVOREVOLE;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in modo palese,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** le premesse che costituiscono le motivazioni alla presente;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che, alla luce degli indicatori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e dagli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(F.to MASERA Tommaso)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dalla data odierna ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

Lì, 26 febbraio 2026

-
- Comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267/2000 in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la sujestesa deliberazione è esecutiva:

- ☐ Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI dott.ssa Fulvia)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 26 febbraio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROSSI dr.ssa Fulvia